

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL
19/12/2005
DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/01/2006
IL PRESENTE REGOLAMENTO E' ENTRATO IN VIGORE IL 10/02/2006**

CAPO I **GENERALITA' – NUMERO – TIPO DELLE ARMI**

ART. 1 Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, nr. 145 l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, nr. 65 è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2 Dotazione delle armi

Gli appartenenti alla Polizia Municipale rivestenti la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza sono dotati, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle armi d'ordinanza e relativo munizionamento per l'espletamento dei servizi d'istituto.

ART. 3 Numero delle armi in dotazione

1. Ai sensi dell'art. 3, c. I, del D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% (cinque per cento) degli stessi, o di almeno un'arma con dotazione di riserva.
2. Il Sindaco con propria ordinanza fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale.
3. L'ordinanza di cui al comma precedente ed ogni eventuale variazione successivamente intervenuta nella consistenza del numero delle armi in dotazione è comunicata al Prefetto.

ART. 4 Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto d'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 Legge 18.04.1975 n. 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica calibro 9 oppure 7,65 sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Per i soli servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche, espletati con la prescritta "Alta Uniforme" è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti ai suddetti servizi.

Il numero massimo delle armi, di cui al precedente comma, in dotazione è fissato nel numero di 4 (quattro).

Ai sensi dell'art. 38 del TULPS il Sindaco denuncia al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri le armi acquistate ed in dotazione alla Polizia Municipale.

ART. 5

Munizionamento

1. Il personale assegnatario dell'arma è altresì dotato di due caricatori, di cui uno di riserva e di numero 25 (venticinque) cartucce con palla blindata.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituire ogni tre anni, ed ogniqualevolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite vengono usate nei tiri di addestramento.
3. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale custodite nell'armadio metallico, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
4. E' fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare per iscritto al Comando di Polizia Municipale il numero delle cartucce in qualunque circostanza sparate.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 6

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia municipale, urbana, e di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 7

Assegnazione dell'arma

1. Per i servizi di cui al precedente art. 6, il Sindaco assegna in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza l'arma d'ordinanza dotata di numero 2 (due) caricatori e del relativo munizionamento.
2. Per le armi assegnate in via continuativa il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
3. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta per un periodo determinato, con provvedimento del Sindaco, il quale provvede annualmente alla sua revisione.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma sono comunicati al Prefetto.

5. Gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa sono riportati nel tesserino personale di identificazione di ciascuno degli assegnatari o in alternativa in altro documento che l'intestatario è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 8

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di scorta in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 gli appartenenti alla Polizia Municipale autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi ed assegnatari dell'arma di ordinanza portano la stessa in maniera non visibile.
3. Agli appartenenti al Corpo in possesso dell'arma in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In tal caso questa è portata in maniera non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 citato.

ART. 9

Sospensione o revoca del porto dell'arma

1. Ove si instauri nei confronti dell'appartenente alla Polizia Municipale, assegnatario dell'arma d'ordinanza in via continuativa, procedimento di natura penale, a prescindere dall'esito del giudizio, il Sindaco può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa.
2. E' sempre revocato il porto dell'arma in qualsiasi caso di sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dell'assegnatario, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto con motivato provvedimento del Prefetto.
3. Al destinatario del provvedimento di sospensione o revoca del porto dell'arma, è fatto obbligo di consegnare la stessa immediatamente corredata delle relative munizioni e caricatori.

ART. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio comunale dagli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito a coloro cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa allorché questo si trovi in Comune diverso da quello presso il quale presta servizio.

ART. 11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Per i servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in supporto si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

CAPO III

DELL'ARMERIA

ART. 12

Istituzione dell'armeria

L'Amministrazione Comunale, ove ricorra la necessità di custodire armi in numero superiore a 15 (quindici) e/o munizioni in numero superiore a 2000 (duemila) cartucce, con successivo provvedimento integrativo al presente regolamento istituirà l'armeria nel rispetto delle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n. 145. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadio metallico corazzato, con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza, collocata nell'ufficio del Comandante.

Le funzioni di consegnatario dell'armadio metallico di cui sopra sono svolte dal Comandante o da persona dallo stesso nominata.

ART. 13

Nomina del consegnatario delle armi

Il Responsabile del Corpo (o un suo sostituto) con proprio provvedimento nomina un consegnatario ed un sub – consegnatario delle armi i quali adempiono a quanto previsto dagli artt. 16 c. 1 e 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

ART. 14

Controlli e sorveglianza delle armi

Le operazioni di distribuzione, ritiro e conservazione delle armi e munizioni vengono eseguite nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 14, 15, e 16 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 15

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro secondo quanto stabilito dal successivo art. 16 del presente Regolamento;
- e) Riconsegnare l'arma con espressa richiesta di revisione qualora col verificarsi di eventi accidentali si abbia motivo di ritenere che l'efficienza della stessa possa essere stata compromessa;
- f) Averne la massima cura, adottando tutte le possibili precauzioni affinché sia l'arma che le munizioni risultino inaccessibili ed estranei ed in particolare qualora le stesse siano custodite presso la propria abitazione;

- g) Evitare nel modo più assoluto di custodire l'arma ancorché scarica all'interno di mobili o attrezzature di pertinenza del Comando di Polizia Municipale che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 14 c. 1 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- h) Esibire l'arma ed il munizionamento ad ogni richiesta da parte dell'incaricato dal Comando della polizia Municipale per l'esecuzione delle dovute verifiche sia sullo stato di custodia e manutenzione dell'arma e sia sull'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento e delle altre vigenti in materie.

CAPO V **ADDESTRAMENTO – NORME DISCIPLINARI**

ART. 16 Addestramento

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare nel corso dell'anno solare almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981 n. 286, ed ai fini di cui al comma 1° del presente articolo, l'amministrazione Comunale provvede alla stipula di apposita convenzione con una sezione di tiro a segno nazionale o con altri Enti o Comandi che dispongono di proprio poligono abilitato nell'ambito del territorio comunale o di Comuni limitrofi.
3. E' data facoltà al Sindaco e all'Assessore delegato, a seguito di proposta motivata da parte del Comandante della Polizia Municipale o di chi ne fa le veci, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. Ai sensi del D.M. 18 agosto 1989 n. 341, il Sindaco comunica al Prefetto, almeno 7 (sette) giorni prima, la disposizione di servizio con la quale invia il personale alle esercitazioni presso poligoni di tiro posti fuori dal territorio del Comune presso il quale presta servizio.

ART. 17 Norme disciplinari

Salvo che il fatto non integri estremi di reato, le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento verranno segnalate all'Amministrazione Comunale per l'eventuale instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell'autore della violazione.

CAPO VI **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

ART. 18 Rinvio ad altra norma

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 come modificato dal D.M. 18 agosto 1989 n. 341, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

ART. 20

Entrata in vigore

Dopo l'esecutività della delibera con la quale è stato approvato, il presente Regolamento è pubblicato per giorni 15 (quindici) all'Albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione, ai sensi del vigente statuto comunale, e sarà comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno per il tramite del suo Commissario di Governo.